

Il divieto di patto di quota lite riguarda sia l'attività stragiudiziale che quella giudiziale

---

Il divieto di patto di quota lite ex art. 13 L. n. 247/2012 è applicabile sia all'attività stragiudiziale, quando si fa riferimento alla prestazione, sia all'attività giudiziale, quando si fa riferimento alla ragione litigiosa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 351 del 27 settembre 2024